



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

**Allegato 6**

**CAPITOLATO SPECIALE**

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/16 PER  
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LA SEDE DI ROMA E  
PRESSO LE SEZIONI DELL’ISTITUTO PER ANNI 1 – CIG 7239879925**

**ART. 1**

**OGGETTO DELL’APPALTO**

Il presente appalto ha ad oggetto il servizio di vigilanza, con l’impiego di guardie armate presso i locali della sede di Roma dell’Istituto Zooprofilattico del Lazio e della Toscana M. Aleandri (di seguito denominato “Istituto”) ubicati in Roma Via Appia Nuova , 1411 e delle Sezioni presenti nel territorio del Lazio e della Toscana di seguito elencate:

Lazio:

- Viterbo – Strada Terme - 01100 Viterbo
- Latina – Strada delle Congiunte Destre, snc – 04100 Latina
- Rieti – Via Tancia, 21 – 02100 Rieti

Toscana:

- Arezzo – Via U. della Faggiola – 52100 Arezzo
- Firenze – Via di Castelpulci 43- 50018 Scandicci (FI)
- Grosseto – Viale Europa, 30 – 58100 Grosseto
- Pisa – S.S. dell’Abetone e del Brennero, 4 – 56123 Pisa
- Siena – Viale Toselli, 12 – 53100 Siena

**ART.2**

**DURATA DELL’APPALTO**

L’appalto avrà durata di 1 anno a decorrere dalla data di affidamento del servizio.



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

**ART. 3**

**DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'amministrazione, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto stesso.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

**ART. 4**

**AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'esecutore.

Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'esecutore e una copia conforme può essere rilasciata all'esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'esecutore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

**ART. 5**

**MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

L'istituto di vigilanza dovrà svolgere il servizio, meglio identificato nelle prescrizioni di cui alla lettera d'invito e al capitolato tecnico, in linea con le esigenze dell'Amministrazione, in conformità al documento medesimo ed all'offerta presentata all'istituto di vigilanza in sede di gara.

Per l'intera durata dell'appalto, l'istituto di vigilanza è vincolato ad accettare eventuali modifiche al progetto presentato in sede di gara qualora l'Amministrazione le ritenga necessarie in ragione del pubblico interesse.

Qualora ad inizio del turno di servizio le strutture della sede di Roma siano aperte, il personale dovrà accertarsi con controlli visivi che nelle aule, laboratori, uffici, corridoi ed altro di ciascuna di esse non siano presenti estranei. Successivamente, durante il proprio turno, il personale dovrà vigilare, affinché non si verifichino intrusioni nelle strutture, furti e quant'altro possa danneggiare l'Amministrazione.

Qualora ad inizio del turno di servizio, le strutture siano aperte, l'Istituto dovrà vigilare con le modalità che saranno concordate per ciascuna struttura dall'Istituto, sulla base del capitolato tecnico di gara.

E' fatto obbligo all'istituto di vigilanza di comunicare tempestivamente qualora ritenuto necessario, e comunque entro le 12 ore, via fax, all'Istituto, qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento del servizio (furti, intrusioni, danneggiamenti, allagamenti, ecc.).

La guardia giurata avrà il compito di verificare che il personale in servizio presso le strutture dell'Amministrazione non abbia a subire eventuali aggressioni. L'agente nel corso delle ispezioni presterà la massima cura nel controllare le adiacenze degli uffici e laboratori. Al fine di prevenire qualsiasi evento contro le persone e le cose l'agente effettuerà periodici controlli in ogni piano.

L'agente dedicherà particolare attenzione ai quadri elettrici ed alle apparecchiature elettroniche. Per quanto riguarda i quadri elettrici e/o altre apparecchiature elettroniche, l'agente dovrà accertarsi con controlli visivi che questi non presentino anomalie (es. led, allarmi accesi ecc.). In caso di evidenti guasti l'agente avvertirà immediatamente l'addetto preposto e/o la ditta che saranno indicate dal



### **Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

responsabile dell'Istituto. In nessun caso l'agente dovrà intervenire manualmente su apparecchiature né quadri elettrici.

Per quanto riguarda le attrezzature elettroniche l'agente dovrà eseguire le ispezioni nel seguente modo:

- verificando unicamente che le porte dei locali dove sono presenti tali attrezzature siano perfettamente chiuse (ciò nel caso in cui l'agente non fosse autorizzato all'ingresso);
- accertando, laddove vi è autorizzazione ad accedere, che i posti di lavoro dove sono presenti i computer non presentino anomalie, monitor e fotocopiatrici lasciati accesi ecc. che dovranno essere comunicate all'Istituto.

La guardia giurata svolgerà in tutta l'area, dove sarà chiamata ad espletare il servizio, anche uno specifico lavoro di supervisione al fine di prevenire eventuali incendi, allagamenti, fughe di gas ecc. Se durante le ispezioni l'agente dovesse rilevare fumo, odori anomali o principi di incendio, il vigilante dovrà immediatamente avvertire l'Istituto. Il vigilante, nei casi di situazioni di emergenza a cui non è in grado di far fronte autonomamente (es. nei casi di incendio), dovrà richiedere l'intervento immediato dei soccorsi esterni (Numero unico per le emergenze 112 - Vigili del Fuoco, Emergenza sanitaria, Polizia, Carabinieri, ecc.) comunicando nome e cognomi propri, luogo dove è in atto l'emergenza, indirizzo esatto, numero telefonico a cui poter essere ricontattato, tipologia di emergenza e eventuale presenza di infortunati. Successivamente dovrà informare il referente dell'Istituto e all'arrivo dei soccorsi esterni, mettersi a loro completa disposizione fornendo tutte le informazioni che gli vengono richieste.

Per prevenire allagamenti, l'agente presterà la massima attenzione alle eventuali perdite d'acqua dalle tubazioni e dai rubinetti, che, se riscontrate, dovranno essere immediatamente segnalate all'Istituto.

La guardia giurata è tenuta ad effettuare periodiche ispezioni delle aree di parcheggio esistenti nell'ambito delle strutture vigilate, al fine di prevenire furti ed atti vandalici.



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

**ART. 6**

**COMPITI DELL'ISTITUTO**

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esecuzione dell'appalto saranno effettuati dall'Istituto.

Per quanto concerne le comunicazioni di guasti, anomalie sugli impianti (es. led, allarmi accesi ecc.), l'agente avvertirà immediatamente il direttore dell'esecuzione del contratto.

**ART. 7**

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

L'Istituto dovrà individuare un direttore dell'esecuzione del contratto che sarà l'unico referente per l'Amministrazione in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico e di fax per eventuali comunicazioni relative al servizio in argomento.

**ART. 8**

**PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO**

Le guardie giurate dovranno indossare l'uniforme di modello conforme a quello approvato dalle competenti Autorità e dovranno attenersi alle disposizioni emanate dalle medesime Autorità in materia di armamento, identificazione personale e relativa documentazione. Tale personale, idoneo ed addestrato, dovrà essere, per efficienza e civile comportamento, di gradimento all'Amministrazione, la quale si riserva il diritto di richiedere la sostituzione dal posto di lavoro di qualunque addetto al servizio. Tutto il personale di vigilanza dovrà essere regolarmente assunto secondo la vigente normativa.

L'Istituto è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità circa le retribuzioni dovute al personale dell'istituto di vigilanza, agli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e di ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi ed i



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

contratti di categoria vigenti. Il personale suddetto è alle dipendenze dell'istituto di vigilanza e, pertanto, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti dell'Amministrazione.

**ART. 9**

**DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

**ART. 10**

**VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 106 del Codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del servizio o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

La stazione appaltante potrà pertanto chiedere alla ditta di svolgere delle prestazioni occasionali, che ritenga necessarie, dandone comunicazione almeno 3 ore prima dell'inizio del servizio. Tali



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

prestazioni si intendono comprese nel prezzo definito in sede di gara.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

**ART. 11**

**VARIAZIONI ENTRO IL 20%**

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

**ART. 12**

**LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**IL VERBALE DI SOSPENSIONE**

Il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- 1) avverse condizioni climatiche;
- 2) cause di forza maggiore;
- 3) altre circostanze speciali che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

**ART. 13**

**OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DI VIGILANZA**

L'Istituto di vigilanza dovrà provvedere all'installazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alle eventuali riparazioni di tutti gli impianti, attrezzature e/o strutture e/o sistemi tecnologici eventualmente dallo stesso forniti, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quelle apparecchiature già esistenti installate per il solo servizio di vigilanza, senza che ciò comporti alcun aggravio di spese per l'Istituto.

In caso di avarie o imperfetto funzionamento delle tecnologie sopra citate, l'istituto di vigilanza si impegna ad effettuare, entro tre ore dalla comunicazione che verrà effettuata esclusivamente a mezzo fax da parte dell'Istituto, l'intervento volto alla riparazione ed al successivo ripristino di dette apparecchiature ed ad inviare, entro un'ora dalla comunicazione stessa, un numero adeguato di guardie giurate per garantire, fino alla completa riparazione degli impianti, la sicurezza dei locali e degli ambienti interessati senza che ciò comporti alcun aggravio di spese per l'Amministrazione.

In caso di sostituzione del personale, la ditta dovrà comunicare preventivamente all'Istituto le eventuali sostituzioni del personale adibito al servizio.

**ART. 14**

**INADEMPIMENTO E PENALI**

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificano furti di apparecchiature o cose, l'istituto di vigilanza dovrà risarcire il danno nella misura determinata dall'Istituto, in linea con il corrente valore di mercato dei beni sottratti.

L'importo del risarcimento sarà detratto dal corrispettivo da erogarsi all'istituto di vigilanza, all'atto della liquidazione della prima fattura utile.

Qualora dovesse verificarsi un'interruzione del servizio da qualsiasi causa determinata,



### **Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

L'Amministrazione provvederà ad applicare una penale corrispondente all'importo dell'intero turno di servizio, oltre a trattenere l'importo per le ore di servizio non reso, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati.

La penale così come sopra determinata sarà applicata anche nel caso in cui l'istituto di vigilanza non provveda a garantire il servizio così come indicato ai precedenti articoli qualora le attrezzature installate non siano funzionanti.

Per ogni guardia che non indossi la divisa, l'Amministrazione applicherà una penale giornaliera, pari a 25,00 Euro.

L'Amministrazione provvederà a formulare anche solo a mezzo fax le contestazioni al responsabile del servizio. Quest'ultimo potrà far pervenire le eventuali osservazioni entro i 3 giorni successivi. Entro i 30 giorni successivi l'Amministrazione procederà ad applicare la relativa penale.

L'importo della penale sarà detratto dal corrispettivo da erogarsi all'istituto di vigilanza, all'atto della liquidazione della prima fattura utile.

A seguito dell'applicazione della quarta penale, conseguente ad interruzioni, applicata alla ditta appaltatrice nell'arco di sei mesi, l'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. clausola risolutiva espressa, dandone comunicazione alla ditta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, con atto stragiudiziale notificato, incamerando altresì l'intero importo della cauzione definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni.

### **ART. 15**

#### **CAUZIONE DEFINITIVA**

L'istituto di vigilanza dovrà, alla stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti, costituire cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% (dieci percento) dell'ammontare dell'appalto. La cauzione può essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa per l'intera durata dell'appalto.

L'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati, tra l'Amministrazione stessa e l'istituto di vigilanza, i rapporti di qualsiasi



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

specie derivanti dall'appalto.

Lo svincolo di detta cauzione verrà effettuato al termine della durata complessiva dell'appalto.

L'Amministrazione potrà escutere la cauzione a titolo di risarcimento danni, nel caso si verifichi la risoluzione del contratto.

**ART. 16**

**COPERTURA ASSICURATIVA**

Ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per danni cagionati a terzi, in dipendenza dell'esercizio del presente appalto, l'istituto di vigilanza dovrà provvedere, prima della stipula del contratto, alla copertura assicurativa a garanzia dei rischi di responsabilità civile, a persone e/o cose, per sinistri che potessero derivare dall'esecuzione del servizio per un importo non inferiore a € 5.000.000,00.

**ART. 17**

**SUBAPPALTO**

È esclusa qualsiasi forma di subappalto pena la risoluzione del contratto ai sensi ed agli effetti dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) ove non espressamente indicato in sede di gara.

**ART. 18**

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla normativa vigente, l'Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. - clausola risolutiva espressa - nei seguenti casi:

- inadempimenti contestati all'Istituto, nel numero e tipologia come specificati sopra;
- violazione del divieto di cessione del contratto;



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

- violazione del divieto di subappalto nelle modalità sopra specificate.

**ART. 19**

**ELEZIONE DOMICILIO**

L'appaltatore si impegna a comunicare il proprio domicilio legale presso il quale l'Istituto invia, notifica, comunica qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale interessante il contratto con espresso esonero dell'Amministrazione da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti, non imputabili all'Amministrazione medesima.

**ART. 20**

**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

L'Istituto di vigilanza non potrà a qualsiasi titolo cedere in tutto o in parte il contratto ad altra impresa. Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e di nessun effetto nei rapporti con l'Amministrazione.

In caso di inadempimento da parte dell'istituto di vigilanza, degli obblighi di cui al precedente periodo, l'Istituto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

**ART. 21**

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Alla fine di ogni mese il fornitore emetterà la relativa fattura.

Sulle fatture dovrà essere indicato tassativamente il CIG relativo al servizio in questione.

Il pagamento avrà luogo nel termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di attestazione di regolare esecuzione del contratto, mediante bonifico bancario, a favore del titolare o legale rappresentante della ditta fornitrice o persona da questi all'uopo delegata.

Il pagamento rimane comunque subordinato agli accertamenti di cui all'articolo 48-bis, del D.P.R. 602/73 e s.m.i.



**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

E' fatto divieto di cessione del credito.

In esecuzione delle linee guida definite con decreto ministeriale 55/13, attuativo della Legge 244/2007, questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture elettroniche in regime di Split Payment, trasmesse in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it). Il codice univoco inserito nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) attribuito a questo ente è il seguente: UFJCBG.

**ART. 22**

**FORO COMPETENTE**

Per eventuali controversie inerenti l'appalto in argomento, il Foro competente in via esclusiva è quello di Roma.

**ART. 23**

**SOPRAVVENUTA DISPONIBILITA' DI CONVENZIONE CONSIP**

L'Istituto si riserva di recedere dal servizio qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione dei prezzi in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

**ART. 24**

**TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di competenza della notizia



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale  
del Lazio e della Toscana - M. Aleandri**

---

**Direzione Acquisizione Beni e Servizi**

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**ART. 25**

**CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.